

Previdenza Complementare: un po' di chiarezza!

Nei giorni scorsi la UIL PA Coordinamento Difesa ha diffuso all'interno del Ministero della Difesa un comunicato con il quale, previa delega e procura ad uno studio legale, si invitano i dipendenti della Difesa a presentare un atto di "*significazione e diffida*" volto a richiedere la costituzione di un fondo pensione.

Un comunicato successivamente modificato poiché nella prima stesura riportava, a proposito di sistema pensionistico, evidenti errori nella relazione fra anzianità contributiva e metodi di calcolo della pensione attribuendo il sistema retributivo agli assunti dall'1/1/1996 ed il sistema contributivo a coloro che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva.

Ancora una volta, con rammarico, dobbiamo registrare come, facendo leva sulla buona fede delle lavoratrici e dei lavoratori, alcuni intendano l'attività sindacale correlandola con pseudo rivendicazioni giudiziarie utili esclusivamente ad ingrossare i proventi di studi legali di "*fiducia*".

Ad ognuno la libertà di aderire all'invito promosso dalla UIL PA Difesa, ma che ciò avvenga nella consapevolezza delle disinformazioni e inesattezze contenute nel loro comunicato.

Nostro malgrado, a causa delle tante sollecitazioni ricevute, siamo obbligati a chiarire alcuni aspetti e lo stato dell'arte sulla previdenza complementare nel mondo del lavoro pubblico puntualizzando le inesattezze del comunicato UIL PA Difesa dalle quali, con l'adesione alla loro iniziativa, potrebbero derivare inutili e gravosi esborsi per far fronte ad un infondato, a nostro parere, contenzioso giurisdizionale.

La problematica in questione è la previdenza complementare e l'istituzione di un fondo pensionistico integrativo.

A tale scopo è utile premettere che un singolo Ministero (o Ente) non può istituire un fondo pensione.

Veniamo ai fatti che ci consentono di sostenere dell'inutilità di un contenzioso.

In data 1° ottobre 2007 è stato sottoscritto con l'Aran l'accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori, dirigenti e non dirigenti, dei Ministeri, degli Enti Pubblici non economici, della PCM, del CNEL e dell'Enac.

Fra le OO.SS. firmatarie dell'accordo vi è anche la UIL PA e la stessa partecipa, presso l'Aran, alla predisposizione dello Statuto del Fondo.

Dovrebbe quindi essere noto ai rappresentanti UIL PA, compresi quelli operanti presso il Ministero della Difesa, che il Fondo per la previdenza complementare, visto che l'accordo per la sua istituzione è stato sottoscritto il 1° ottobre 2007, può diventare operativo solo dopo la redazione e la registrazione dello Statuto e la nomina degli organismi del Fondo.

Premesso quanto sopra e sgombrato il campo da speculazioni che consideriamo interessate ad altri fini comunque diversi da quelli nobili di stimolare l'avvio della previdenza complementare, è doveroso informare i lavoratori che:

- Nella Pubblica Amministrazione sono già in regime di TFR tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 1/1/2001;
- Per i lavoratori già in servizio al 31/12/2000 ed in regime di "*indennità di buonuscita*" (Ministeri) o indennità di fine servizio (altri Enti) l'adesione al Fondo di previdenza complementare comporta l'applicazione del TFR per il periodo successivo alla data di iscrizione al Fondo stesso;

- Non ci sono limiti temporali per aderire al Fondo di previdenza complementare ed in ogni caso l'adesione è individuale e volontaria;
- I lavoratori non hanno alcun obbligo contributivo nella determinazione dell'accantonamento per il TFR;
- Le modalità di rivalutazione degli accantonamenti per il TFR sono dettate dal Codice Civile e consistono in una quota fissa dell'1,5% ed in una quota pari al 75% del tasso di inflazione e tali oneri sono esclusivamente a carico del datore di lavoro;
- Avvenuta l'adesione al Fondo, che ripetiamo sarà individuale e volontaria, premesso che l'aliquota per la determinazione dell'accantonamento annuale del TFR è pari al 6,91%, si differenziano le quote di TFR destinabili alla previdenza complementare:
 - o Per coloro già in regime di TFR (assunti dall'1/1/2001) l'intero accantonamento annuale pari al 6,91% delle voci retributive utili a tale fine è destinato al Fondo;
 - o Per coloro già in servizio al 31/12/2000, ed in regime di "buonuscita", che aderiscono al Fondo il TFR si applica per i periodi successivi alla loro adesione e la quota che, già fissata dagli accordi, viene destinata alla previdenza complementare è pari a 2 dei 6,91 punti percentuali .
- La vigenza del TFR per gli assunti dall'1/1/2001 o l'applicazione del TFR, per i periodi successivi all'adesione al Fondo, per coloro già in servizio alla data del 31/12/2000, pur venendo meno il contributo del 2,50% a carico del lavoratore ciò non comporta alcun beneficio nella retribuzione netta dell'interessato poiché *"la soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari"* (Art. 1, c. 2 e 3 DPCM 20/12/1999 – Art. 6 CCNQ 29/7/1999).

Questi sono solo alcuni punti che caratterizzano la Previdenza Complementare nel mondo del lavoro pubblico; si tratta di una materia complessa e delicata sulla quale non si può improvvisare e ne si può speculare sui lavoratori invitandoli a sostenere contenziosi costosi ed inutili.

Non c'è alcun dubbio che l'argomento "previdenza complementare" meriti una grande attenzione sia in termini generali che per i particolari interessi che investono coloro che nel sistema pensionistico sono collocati nel sistema misto o, ancor più, nel sistema contributivo.

Poiché la previdenza complementare è stata definita, con ragionevoli motivi, il secondo pilastro del sistema pensionistico è necessario attivarsi in sede Aran affinché il Fondo, dopo la sottoscrizione dell'accordo avvenuta il 1° ottobre 2007 e che, ripetiamo, riguarda i lavoratori di Ministeri, Enti Pubblici, PCM, CNEL e Enac, si avii all'operatività.

Per raggiungere questo obiettivo, di fondamentale importanza per lavoratrici e lavoratori, è utile investire le forze per concludere all'Aran la stesura dello Statuto del Fondo, provvisoriamente denominato SIRIO, e per convincere il Governo ad estendere ai lavoratori pubblici le stesse norme in materia fiscale previste per le prestazioni dei Fondi di previdenza complementare dei lavoratori privati.

Roma 30 aprile 2009

p. FP CGIL Nazionale
 Dipartimento sindacale
 Il Coordinatore
 (V. Di Biasi)